

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

- **DECRETO EX ART. 587 C.P.C.** -

Il giudice dell'esecuzione, dott.ssa Maria Acagnino/
letti gli atti della procedura esecutiva n. r.g.e. 969 2010;
vista l'ordinanza di delega con la quale si autorizzava la vendita;
vista la relazione del delegato
rilevato che il bene indicato nella suddetta relazione è stato aggiudicato innanzi al professionista delegato;
rilevato che allo scadere del termine per il versamento del conguaglio l'aggiudicatario risulta inadempiente, atteso che, come attestato dal delegato, non ha versato il saldo prezzo;
ritenuto che deve pronunciarsi la decadenza dalla aggiudicazione;
ritenuto che, ai sensi dell'art. 574 e 177 disp.att. c.p.c., nel caso in cui la successiva dovesse avvenire ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario sarà tenuto al versamento della differenza a titolo di risarcimento del danno;
ritenuto che il termine per il compimento delle operazioni delegate è scaduto e che deve autorizzarsi il delegato ad effettuare nuovi tentativi di vendita;
visti gli artt. 587 e 574 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c.;

DICHIARA

la decadenza dell'aggiudicatario indicato nella relazione dalla aggiudicazione del bene sopra indicato;
dispone acquisirsi all'attivo della procedura la cauzione già depositata (da versarsi sul libretto intestato alla procedura);

DISPONE

che il delegato proceda a nuovo esperimento di vendita senza incanto allo stesso prezzo e condizioni di quello precedente, ma con cauzione pari al 25% del prezzo offerto.

FISSA nuovo termine per il completamento delle operazioni di mesi ventiquattro dalla scadenza del termine già assegnato;

DISPONE che la prossima vendita sia fissata nel termine di mesi sei dalla comunicazione della presente ordinanza;

DISPONE che il creditore procedente ovvero altro intervenuto munito di titolo esecutivo versi, a richiesta del delegato, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, € 1.000,00 a titolo di fondo spese per il pagamento del contributo di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche e delle spese di pubblicità sui siti indicati in ordinanza, con AVVISO che in caso di mancata pubblicazione sul PVP dovuta al mancato versamento del suddetto contributo – in tempo utile a consentire la prossima vendita nel termine assegnato al delegato - la procedura verrà dichiarata estinta, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.

Si comunichi a cura del cancelliere al creditore procedente, all'aggiudicatario decaduto ed alle parti anche il delegato provvederà a dare comunicazione informale del presente decreto all'aggiudicatario.

Catania, 18/02/2026

Il giudice dell'esecuzione
Maria Acagnino